# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 29 giugno 1965**

**relativa alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore del Regno dei Paesi Bassi per spese concernenti operazioni di nuova sistemazione**

(Fascicoli FSE nn. 321, 398, 422, 436, 521, 560, 634, 645, 661, 673, 2009, 2015, 2028, 2040, 2042, 2044, 2066, 2072, 2076, 2089, 2101, 2123, 3015, 3032, 3053, 3067, 3084, 4046)

**(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)**

(65/361/CEE)

**LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 125,

Visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo (1), modificato dal regolamento n. 47/63/CEE del Consiglio (2), e in particolare gli articoli 25 e 29,

Visto il regolamento n. 12/64/CEE della Commissione che fissa le condizioni di manifesta e prolungata sottoccupazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3 a) del regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo (3),

Visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo (4),

Viste le richieste del 15 marzo, 26 aprile, 26 maggio, 26 giugno, 26 luglio, 24 agosto, 26 settembre, 20 ottobre, 23 novembre e 27 dicembre 1961, del 18 gennaio, 27 febbraio, 21 marzo, 27 aprile, 18 maggio, 19 giugno, 19 luglio, 23 agosto, 24 settembre, 19 ottobre, 27 novembre e 21 dicembre 1962, nonché quelle del 24 gennaio, 26 febbraio, 25 marzo, 25 aprile e 19 giugno 1963 e del 22 giugno 1964, presentate dal Regno dei Paesi Bassi in ordine alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo per spese relative ad operazioni di nuova sistemazione per un importo globale di Fl. 125.717,30, rettificato dallo Stato richiedente a Fl. 53.947,69,

Visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo del 12 aprile 1965,

Considerando che le richieste in oggetto concernono, in conformità agli articoli 1 e 6 del regolamento n. 9, operazioni di nuova sistemazione effettuate nel periodo 1° gennaio 1958 — 30 giugno 1962 incluso, sotto la responsabilità e a carico del « Ministero degli affari sociali e della sanità pubblica » ;

Considerando che le richieste di cui trattasi sono state validamente presentate nei termini prescritti dagli articoli 19 e 33 del regolamento n. 9 ;

Considerando che dall'esame di dette richieste, nonché dal controllo dei loro elementi di fatto e dati contabili risulta che le operazioni di nuova sistemazione riguardano lavoratori disoccupati o sottoccupati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 9 e dell'articolo 1 del regolamento n. 12/64/CEE che soddisfano alle condizioni previste dall'articolo 7 del regolamento n. 9, e che dette domande rispondono alle condizioni previste da quest'ultimo regolamento e in particolare dagli articoli 8 e 21 ;

Considerando, di conseguenza, che il diritto al contributo del Fondo dev'essere riconosciuto per le spese sostenute dal « Ministero degli affari sociali e della sanità pubblica », e che l'importo del contributo erogabile del Fondo ammonta quindi a Fl. 53.947,69 ;

Considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo ha formulato, nel parere del 12 aprile 1965, conclusioni identiche per i motivi suesposti,

**HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :**

*Articolo 1*

Le domande di contributo presentate dal Regno dei Paesi Bassi al Fondo sociale europeo per spese sostenute dal Ministero degli affari sociali e della sanità pubblica, relative ad operazioni di nuova sistemazione effettuate nel periodo 1° gennaio 1958 — 30 giugno 1962 incluso, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano l'attività

(1) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
(2) GU n. 86 del 10. 6. 1963, pag. 1605/63.
(3) GU n. 32 del 22. 2. 1964, pag. 537/64.
(4) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.

del Fondo stesso, a concorrenza dell'importo richiesto di Fl. 53.947,69.

*Articolo 2*

Di conseguenza, l'ammontare del contributo del Fondo a favore dello Stato membro richiedente è fissato a Fl. 53.947,69 (pari a circa 14.903 u.c.).

*Articolo 3*

La presente decisione è destinata al Regno dei Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1965.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

**Walter HALLSTEIN**

---

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 5 luglio 1965**

**relativa all'istituzione di un Comitato consultivo paritetico per i problemi sociali nel settore dei trasporti stradali**

(65/362/CEE)

**LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,**

Considerando che nel suo Memorandum sull'orientamento da dare alla politica comune dei trasporti, del 10 aprile 1961, la Commissione ha indicato il senso in cui doveva svilupparsi l'applicazione ai trasporti delle regole generali e disposizioni previste dal Trattato nel quadro della politica sociale della Comunità, che comportano una serie di misure in materia di politica comune dei trasporti ;

Considerando che, nel suo programma d'azione in materia di politica comune dei trasporti del 23 maggio 1962, la Commissione ha esposto in modo più concreto i suoi punti di vista in materia di armonizzazione sociale nel quadro della politica comune dei trasporti ;

Considerando che, nei loro pareri sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'armonizzazione di alcune disposizioni che incidono sulla concorrenza nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, il Parlamento Europeo e il Comitato economico e sociale hanno espresso il desiderio che venga istituito un Comitato paritetico delle organizzazioni dei datori di lavoro ;

Considerando che i partecipanti alla tavola rotonda sulla politica sociale nel settore dei trasporti, svoltasi a Bruxelles nei giorni 10, 11, 12 dicembre 1963, si sono pronunciati a favore di una forma efficace di consultazione in materia di problemi sociali nel settore dei trasporti ;

Considerando che l'azione della Comunità nel settore della politica comune dei trasporti dovrà riguardare in particolare la soppressione delle disparità suscettibili di falsare sensibilmente le condizioni di concorrenza ;

Considerando che la decisione del Consiglio del 13 maggio 1965 relativa all'armonizzazione di alcune disposizioni che incidono sulla concorrenza nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, prevede in proposito talune disposizioni in materia sociale, e si riferisce espressamente all'eventuale competenza delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro per la conclusione di contratti collettivi di lavoro ;

Considerando che in tutti i paesi della Comunità le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro godono, nel quadro della legislazione nazionale, di una vasta autonomia nel settore sociale ;

Considerando che la consultazione di dette organizzazioni può contribuire alla realizzazione degli obiettivi prefissi in materia di armonizzazione sociale nel quadro della politica comune dei trasporti ;

Considerando che, tenuto conto da un lato dell'importanza e dell'urgenza dei problemi sociali in materia di concorrenza e di sicurezza di circolazione nei trasporti stradali, e dall'altro dello stato d'avanzamento dei lavori della Commissione in questa materia, si ravvisa l'opportunità di istituire presso la Commissione un organo consultivo composto delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro del settore dei trasporti stradali ;

Considerando che la Commissione dovrà mantenere la libertà di scelta quanto ai metodi di con-